



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

MOZIONE N.

NO ALLA SOPPRESSIONE DEI PICCOLI TRIBUNALI, DELLE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE E DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL GIUDICE DI PACE DELLA REGIONE VENETO

presentata il _____ dai consiglieri Conte, Finco, Baggio, Tosato, Caner, Possamai, Ciambetti, Bozza, Furlanetto, Corazzari, Toscani, Finozzi, Stival, Lazzarini, Bassi, Manzato

Il Consiglio regionale del Veneto

Premesso che:

- alla luce delle novità normative introdotte dall'art. 9 D.L. 06/07/2011 n° 98, convertito in Legge 15/07/2011 n° 111, l'art. 1, comma 2°, della Legge n° 148/2011 conferisce apposita delega al Governo ad emanare “uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza” sulla scorta dei principi e criteri direttivi ivi più dettagliatamente indicati;
- la norma sopraccitata profila la soppressione dei piccoli Tribunali, delle Sezioni Distaccate di Tribunale e degli Uffici Periferici del Giudice di Pace;
- sulla scorta delle informazioni provenienti dal mondo forense, il menzionato progetto di revisione sarebbe in fase avanzata di studio in ambito governativo e, stando alle prime indiscrezioni, rischierebbero la chiusura il Tribunale di Bassano Del Grappa e le Sezioni Distaccate dei tribunali site nella Regione del Veneto, oltre che di tutti gli

Uffici del Giudice di Pace non situati nei capoluoghi di Provincia;

– nella Regione Veneto, a fronte di un unico distretto di Corte d'Appello (quello di Venezia), sono presenti 8 Sedi Centrali di Tribunale (Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza), nonché 14 Sezioni Distaccate di Tribunale, e segnatamente:

- a) Pieve di Cadore (Belluno);
- b) Cittadella ed Este (Padova);
- c) Adria (Rovigo);
- d) Castelfranco Veneto, Conegliano e Montebelluna (Treviso);
- e) Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave (Venezia);
- f) Legnago e Soave (Verona);
- g) Schio (Vicenza);

- le Sezioni Distaccate indicate al precedente punto dispiegano la propria competenza territoriale attraverso 265 Comuni del territorio regionale, oltre ai 31 Comuni rientranti nel circondario del Tribunale di Bassano Del Grappa, per complessivi 296 Comuni con popolazione pari a circa 1.500.000 unità (dato che dà senza dubbio misura dell'alto numero di persone che vi accede);
- all'atto di istituire le Sezioni Distaccate di Tribunale, l'art. 15 D.lgs. n° 51 del 19/02/1998 introduceva l'art. 48-ter R.D. 30/01/1941 n° 12, il quale tuttora dispone, al comma 2°, che le Sezioni predette devono essere individuate *“sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale [...], della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio”*;
- le Sezioni Distaccate costituiscono, pertanto, un importante Polo della Giustizia collocato in un centro ideale, dal punto di vista territoriale, tra i Comuni dei diversi circondari, noti per l'alta frequenza, propensione e densità industriale, commerciale e professionale, dove operano non soltanto un numero elevato di piccole, medie e grandi imprese artigianali e commerciali, ma altresì di professionisti (compresi avvocati, magistrati, testimoni, periti, parti) che sarebbero costretti, in caso di soppressione, a recarsi quotidianamente presso le Sedi Centrali di Tribunale;
- sotto il profilo dell'attribuzione funzionale, alle Sezioni Distaccate di Tribunale compete non solo la trattazione delle cause civili e dei processi penali, ma anche dei

procedimenti di volontaria giurisdizione (come ad esempio quelli per la nomina degli amministratori di sostegno);

- analoghe considerazioni valgono per gli Uffici periferici del Giudice di Pace, che nella Regione del Veneto rischiano tutti indistintamente la chiusura per essere accorpati ai pari Uffici siti nei capoluoghi di Provincia, con identiche problematiche per utenti, professionisti ed altri operatori della Giustizia;
- il Magistrato del Giudice di Pace, introdotto con la Legge 21/11/1991 n° 374 al fine di sostituire la figura del Giudice Conciliatore, è divenuto – successivamente all'abolizione delle Preture giurisdizione D.lgs. n° 51/1998 – l'unico presidio territoriale mandamentale in rappresentanza dell'Istituzione Giustizia, attesa la creazione – in sostituzione delle Preture – delle Sezioni Distaccate di Tribunale Circondariale, peraltro anch'esse a forte rischio chiusura (come sopra rappresentato);
- nel corso degli anni è stata non soltanto sensibilmente incrementata la competenza per materia e valore in sede civile del Giudice di Pace (si vedano, da ultimo, la Legge n° 69/2009 ed il D.lgs. n° 150/2011), ma altresì attribuita al predetto, ex novo, giurisdizione in sede penale (si veda il D.lgs. 274/2000, in vigore dal 2002), il tutto onde deflazionare i Tribunali dalla trattazione svariate categorie di reati c.d. bagatellari o di minore allarme sociale;
- i Cittadini dei mandamenti periferici dei Giudici di Pace non soltanto rimarrebbero privi di un irrinunciabile e diretto presidio territoriale per la tutela dei loro diritti, ma sarebbero altresì costretti a supportare ulteriori spese ed esborsi per richiedere giustizia (diritto fondamentale sancito e tutelato dall'art. 24 della Costituzione) presso Uffici Giudiziari lontani dal territorio, subendo così, oltre al danno suddetto la beffa di dover spendere di più che in passato;

Considerato che:

- l'attuale formulazione della norma relativa alla revisione della geografia giudiziaria non determina le finalità che essa si pone, in quanto gli intenti di conseguire un significativo risparmio e l'obiettivo di una maggiore efficienza contrastano nei fatti con la soppressione pura e semplice, generalizzata e non razionalizzata, degli uffici giudiziari, rendendo altresì evidente, per contrasto, l'opportunità di una più attenta e ponderata riorganizzazione sul territorio degli attuali Uffici, con particolare attenzione per le Sezioni Distaccate dei Tribunali e degli Uffici Periferici dei Giudici di Pace, che garantiscono una rapida risposta ai Cittadini ed un più semplice ed immediato accesso ai servizi;

- la soppressione delle Sezioni distaccate dei Tribunali determinerebbe la necessità di una ristrutturazione delle sedi oggi esistenti in quanto insufficienti a recepire un nuovo flusso di personale ed utenza e provocherebbe per lo Stato un sensibile onere finanziario aggiuntivo (per spostamenti di personale, riorganizzazione dei presidi delle forze dell'ordine e degli uffici finanziari, aggiornamento delle reti telematiche e della impiantistica in generale, ecc.) certamente stridente con la linea del rigore finanziario e della razionalizzazione e ottimizzazione delle spese;
- appare inoltre risibile che si ritenga di sopprimere, ai fini del risparmio delle risorse, le Sezioni Distaccate di Tribunale della Regione del Veneto, mentre in altre Regioni d'Italia vi sono ampie situazioni di spreco sovra-strutturale che andrebbero per prime eliminate quali, per esempio, i 4 distretti di Corte d'Appello presenti in Sicilia (Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo), o ancora le Sezioni Distaccate per pochi se non persino per un solo Comune, come accade in Puglia nel distretto di Corte d'Appello di Bari (vedasi le Sezioni Distaccate di Barletta ed Andria per il Tribunale di Trani e la Sezione Distaccata di San Severo per il Tribunale di Foggia);

INVITA

il Presidente del Consiglio dei ministri

il Ministro della Giustizia

i componenti del Governo della repubblica e del Parlamento nazionale

- a mantenere l'attuale Sede Centrale di Tribunale di Bassano Del Grappa e le Sezioni Distaccate di Tribunale sopra dettagliatamente indicate, in considerazione della loro importanza strategica sul territorio proprio ai fini della necessità di un funzionamento efficiente e razionale del sistema Giustizia;
- a rivedere, anche alla luce delle numerose osservazioni che da più parti dell'Italia sono state avanzate sulla materia, i criteri guida che animano le attuali norme di revisione della geografica giudiziaria, coniugando i legittimi obiettivi di contenimento della spesa e di incremento dell'efficienza della sistema Giustizia in genere ad una oculata riorganizzazione degli attuali uffici presenti sul territorio, valutando le specificità territoriali e le istanze locali.
